

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

10 MARZO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	4
<i>Legambiente: il Green Act che serve all'Italia</i>	4
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	4
<i>Il programma OMT della BCE al vaglio della Corte di Giustizia</i>	4
CONTRATTI	5
<i>Contratti pubblici</i>	5
<i>I Contratti atipici pubblici</i>	6
DIRITTO AMMINISTRATIVO	6
<i>Procedimenti amministrativi e oneri regolatori</i>	6
<i>Classificazione delle informazioni</i>	7
<i>La semplificazione e le Assemblee elettive</i>	7
DIRITTO COSTITUZIONALE	8
<i>Dossier di documentazione della Camera: Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione</i>	8
<i>La giurisprudenza costituzionale e la concorrenza nel Titolo V della seconda parte della Costituzione</i>	8
DIRITTO COMUNITARIO	9
<i>Parlamenti nazionali e Unione Europea</i>	9
GIUSTIZIA	10
<i>Responsabilità Civile dei Magistrati</i>	10
LAVORO	10
<i>La Legge n. 183/2014 c.d. Jobs act</i>	10

PREVIDENZA – FISCO	11
<i>Legge di stabilità 2015</i>	<i>11</i>
PRIVACY	12
<i>Divieto imposto dal Garante ai dati dei disabili sul sito della Regione</i>	<i>12</i>
UNIVERSITA'	12
<i>La nuova disciplina finanziaria e contabile degli Atenei</i>	<i>12</i>

AMBIENTE

Legambiente: il Green Act che serve all'Italia

Muovendo dall'analisi contenuta nel rapporto Ambiente Italia 2015, Legambiente presenta "Il Green Act che serve all'Italia", un documento che avanza proposte concrete e misure applicabili in modo immediato per affrontare le sfide del futuro. Il documento richiama undici temi, fondamentali per realizzare la svolta di vasta portata di cui ha necessità il nostro Paese e che dovrebbero trovare spazio nel Green Act annunciato dal premier Renzi per marzo 2015, che dovrebbe tradurre in risposte legislative i seguenti

punti: fiscalità ambientale, città, bonifiche, energia, rifiuti, mobilità nuova, trasporti, dissesto idrogeologico, natura, turismo, fondi strutturali. Si tratta di temi che hanno a che fare con lo sviluppo economico del Paese, con la possibilità di creare filiere produttive e di conseguenza nuova occupazione.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/green_act_premessa.pdf

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Il programma OMT della BCE al vaglio della Corte di Giustizia

Nel commento intitolato "Il programma OMT della BCE al vaglio della Corte di Giustizia: considerazioni sulle conclusioni dell'Avvocato generale", a cura di Andrea Pisaneschi, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Siena, si evidenzia che nel 2012, nel pieno della crisi del debito pubblico e dello spread, la BCE, annunciò con un comunicato stampa del 6 settembre 2012, un programma di acquisto, potenzialmente illimitato, dei titoli dei Paesi dell'Eurozona (Outright Monetary Transaction, OMT), sul mercato secondario, per quegli Stati soggetti ad un programma di assistenza finanziaria del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FEFS) o del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Tale programma si inserisce nei molteplici interventi della BCE, denominati *Quantitative easing*, tesi a stimolare l'economia e rivolti sia alle banche che agli Stati. Questi interventi perseguono lo scopo di immettere imponenti flussi di liquidità monetaria nel sistema, allo scopo di abbassare i tassi di interesse, diminuire il costo del credito, abbassare il valore della moneta, stimolare la crescita dell'inflazione.

Nel testo l'autore si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: il programma OMT e le

misure di Quantitative easing della BCE; l'impostazione del tribunale costituzionale tedesco; le conclusioni dell'Avvocato Generale e infine, alcune questioni problematiche che ne derivano.

Le conclusioni cui perviene l'Avvocato Generale - con le quali è stato affermato il rispetto da parte del programma OMT approvato dalla BCE (l'acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario di Stati che avessero fatto richiesta di accesso ai meccanismi MES e FEFS) della normativa comunitaria in materia - sono interessanti per i seguenti motivi: in primo luogo, perché esse determinano un sentiero assai ragionato che nelle linee di fondo sembra difficilmente superabile. Per l'Avvocato Generale, la Corte di Giustizia potrà porre l'attenzione su alcuni aspetti, in particolare, rispetto ad altri ovvero introdurre altri elementi di condizionalità del programma, ma pare difficile che possa ritenere il programma totalmente incompatibile con il Trattato. Questa posizione, in secondo luogo, è avvenuta poco prima dell'approvazione da parte della BCE di altri programmi volti a stimolare l'economia attraverso l'acquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario (il c.d. *Quantitative*

easing). Queste scelte economiche continuano ad essere contrastate dalla Germania che vede in esse uno strumento di sostituzione alle rigorose politiche economiche che gli Stati dovrebbero invece adottare. In terzo luogo, e da un punto di vista giuridico, la posizione dell'Avvocato Generale contiene spunti di grande interesse su alcuni temi principali del Trattato: la politica monetaria non convenzionale e i confini del mandato della BCE, le caratteristiche dello scrutinio giurisdizionale sulle decisioni di politica monetaria, l'applicazione del principio di proporzionalità nei confronti di queste scelte. In quarto luogo, si tratta del primo caso di sollevazione

di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte costituzionale tedesca. Si rammenta in proposito che la questione pregiudiziale, va nel senso dell'illegittimità del programma, non solo in ordine alla normativa comunitaria, ma anche rispetto alla Costituzione tedesca. Sarà comunque, interessante vedere come e in che termini la Corte di giustizia affronterà questo modello inconsueto di ricorso pregiudiziale connesso ad un problema di costituzionalità interno.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

CONTRATTI

Contratti pubblici

Nella nota di commento intitolata "La locazione di cosa futura e l'intangibilità del giudicato nazionale nel diritto europeo", a cura di Domenico Galli, pubblicata sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo n. 1 del 2015, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, con la sentenza del 10 luglio 2014, causa C – 213/13 della Corte di Giustizia, detto Organo, è stato chiamato ad affrontare due ordini di questioni: la prima, di carattere settoriale relativa alla specifica disciplina in tema di contratti pubblici (ed afferente alla corretta qualificazione del contratto di locazione di cosa futura ed alla sua riconducibilità o meno nella nozione di contratto di appalto pubblico di lavori); la seconda, a portata più estesa, concernente il delicato tema dei rapporti tra giudicato nazionale e ordinamento dell'Unione europea (e specificatamente se il giudicato formatosi

su una determinata fattispecie possa essere considerato o meno vincolante per il giudice nazionale, nel caso in cui esso abbia permesso il consolidarsi di una situazione in contrasto con il diritto comunitario). Tale sentenza ed i principi in essa affermati costituiscono motivo di interesse per la possibile prospettiva di analisi della disciplina nazionale su entrambe le sopracitate questioni.

Tale testo consta di tre parti in particolare: nella prima è ricostruita la vicenda del caso di specie preso in esame; nella seconda, invece, viene posta l'attenzione sul contratto di locazione di cosa futura; nella terza, infine, vengono presi in considerazione gli effetti nel tempo del giudicato a fronte di una sopravvivenza nonché possibilità e limiti per il giudice nazionale di tornare su di esso.

I Contratti atipici pubblici

Nel commento intitolato "I contratti atipici pubblici: un possibile esito della determinazione discrezionale dell'amministrazione", a cura della Prof.ssa Francesca Pubusa, pubblicato sulla banca dati GiustAmm si pone l'attenzione sulla capacità giuridica di diritto privato della pubblica amministrazione. La dottrina l'ha ritenuta positiva, in virtù degli artt. 3 della Costituzione e 11 c.c., cui si è aggiunta la previsione di cui all'art. 1, comma 1 bis, L. n. 241 del 1990; questo però non implica la completa assimilazione dell'amministrazione ai privati; infatti, il perseguimento e la cura dell'interesse pubblico, rende la sua capacità

di diritto privato inevitabilmente diversa da quella di questi ultimi.

Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: l'effettivo spazio di utilizzazione dello strumento contrattuale atipico per la cura dell'interesse pubblico; il contratto atipico come esito della discrezionalità amministrativa; il quadro normativo: il Codice dei contratti; alcune fattispecie contrattuali contemplate dal Codice dei contratti; i contratti atipici nell'ambito del pubblico impiego e dei beni pubblici; tipicità e atipicità dei contratti pubblici: l'essenza delle esigenze sottese alla contrattazione come perno dell'operatività delle fattispecie contrattuali atipiche.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Procedimenti amministrativi e oneri regolatori

Nell'articolo intitolato "La misurazione e la riduzione degli oneri burocratici: il nuovo programma", a cura di Siriana Salvi, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 1 del 2015, a pag. 16, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014 è stato approvato un programma per la misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori a carico di cittadini e di imprese. Quest'ultimo prosegue ed estende il meccanismo di misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti e, pertanto effettua un meccanismo di semplificazione di più ampia portata rispetto a quanto era stato definito dal Decreto Legge n. 112/2008.

Nel testo vengono analizzati i principali contenuti del nuovo programma alla luce dei risultati dell'esperienza passata. La finalità che si persegue è volta a verificarne le potenzialità in relazione al superamento dei limiti che hanno ostacolato la realizzazione degli obiettivi di semplificazione, operandone, così una prima valutazione.

In particolare, l'autrice focalizza l'attenzione sui seguenti punti: l'esperienza passata; le lezioni apprese; la struttura e i contenuti del nuovo programma ed infine, una prima valutazione su quest'ultimo.

L'adozione del nuovo programma, per quanto concerne i metodi di intervento, fa tesoro dell'esperienza passata, mantenendone i punti di forza e apportando correzioni in quelli che presentano segni di debolezza. In particolare, il nuovo programma favorisce, per le modalità che hanno presieduto alla sua approvazione, una condivisione di responsabilità tra Stato, Regioni ed enti locali nell'elaborazione e nell'attuazione della semplificazione. Nel contempo, il medesimo, introduce alcune novità a livello metodologico che dovrebbero consentire di concentrare le attività di misurazione e di riduzione su specifici settori di attività economica, rendendone così più percepibili i risultati da parte delle specifiche tipologie di imprese via via coinvolte.

Restano comunque irrisolti alcuni problemi: il nodo rappresentato dal flusso incontrollato di nuovi adempimenti e l'effetto filtro svolto dagli intermediari.

Classificazione delle informazioni

Nell'articolo intitolato "La declassificazione delle informazioni: un esercizio di trasparenza?", a cura di Marina Caporale, pubblicato sulla rivista "Il Giornale di diritto amministrativo" n. 1 del 2015, a pag. 23, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2014 fa riferimento alle c.d. informazioni classificate, disciplinate per la prima volta dalla L. n. 124 del 2007, che interviene soprattutto a normare il sistema di Sicurezza della Repubblica e il Segreto di Stato, da tempo in attesa di riforma. Si rammenta che, mentre la classificazione delle informazioni è utilizzata ampiamente dalle amministrazioni, il Segreto di stato è limitato a situazioni speciali e la sua applicazione è notevolmente condizionata dalla attestata natura politica dell'atto di apposizione e di opposizione.

Nel testo, in particolare, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti: l'origine e l'inquadramento delle informazioni classificate; la declassificazione delle

informazioni; la conservazione, l'accesso e la consultazione delle medesime.

La suddetta Direttiva del Presidente del Consiglio del 22 aprile 2014 ha inteso contribuire alla conoscenza di alcune angosciose vicende della nostra storia recente, dando un segnale di trasparenza su una parte di attività significativa svolta dalla nostra amministrazione. In realtà la stessa avvalorava un sistema affermatosi per via regolamentare che, per quanto concerne la declassificazione automatica delle informazioni classificate, procede in direzione opposta rispetto a quella voluta dalla legge e quindi rinnega uno degli elementi più utili inseriti nella L. n. 124/2007 proprio nel segno della trasparenza.

Per perseguirne l'accesso e la relativa consultabilità, a parere dell'autrice, è necessario coordinare la normativa inerente il Segreto di stato e di classificazione delle informazioni con le disposizioni della L. 241/1990 in tema di accesso, e, soprattutto, dei casi di esclusione dall'accesso.

La semplificazione e le Assemblee elettive

Nell'articolo intitolato "La semplificazione in Assemblea: un possibile nuovo strumento di indirizzo e di controllo", a cura di Monica Cappelletti, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato presso l'università degli studi di Parma, si sottolinea che, negli ultimi vent'anni il suddetto tema ha assunto sempre di più un carattere di maggior rilievo, essendo pacifica la connessione tra le caratteristiche di un ordinamento giuridico di uno Stato e lo sviluppo economico e la competitività del medesimo. Infatti gli interventi legislativi e regolamentari che si possono fare rientrano in questo tema presentano una caratteristica interessante e cioè sono tendenzialmente di iniziativa degli esecutivi. Questo discorso vale soprattutto per le democrazie con una forma di governo parlamentare, ma nel caso della semplificazione diventa maggiormente plausibile sia con riferimento all'elaborazione

e all'adozione di misure in tale ambito, sia in ordine agli strumenti propri della semplificazione (dall'analisi d'impatto della regolazione alla codificazione) che sono quasi esclusivamente di competenza dei Governi.

Nell'ordinamento giuridico italiano, a livello statale, negli ultimi anni i diversi esecutivi hanno presentato disegni di legge alle camere e adottato decreti-leggi contenenti misure sulla semplificazione. Anche la delegificazione è stato il principale istituto giuridico attraverso il quale l'esecutivo è intervenuto a semplificare i procedimenti amministrativi. La medesima cosa è stata compiuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine ai programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: la semplificazione e le

assemblee elettive; il caso emiliano: dallo Statuto alla legge di semplificazione del 2011; la sessione annuale di semplificazione; le prime due sessioni di semplificazione dell'Emilia Romagna e gli spunti sul possibile nuovo strumento di indirizzo e controllo nei confronti degli Esecutivi.

A parere dell'autrice, la sessione annuale di semplificazione dell'Assemblea legislativa emiliana, interpretata tenendo in dovuta considerazione le previsioni statutarie, potrebbe costituire un utile nuovo strumento per il controllo e l'indirizzo dell'esecutivo in detto tema della semplificazione. Infatti, come si è detto, interpretando l'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2011 alla luce dell'articolo 28, comma 3 dello Statuto emiliano, la sessione verrebbe a creare un unico momento politico istituzionale, di

grande rilievo, di dibattito e di confronto, nella quale fare convogliare tutte le attività connesse alla funzione di indirizzo e di controllo dell'Assemblea nei confronti della Giunta in materia di semplificazione. Questo permetterebbe sia l'analisi delle misure proposte dall'esecutivo e sia la verifica sull'attuazione delle leggi regionali e delle politiche pubbliche per valutarne i risultati conseguiti. In questa prospettiva la sessione garantirebbe la sistematicità del confronto tra legislativo ed esecutivo sulle questioni di semplificazione che, diversamente, con gli altri strumenti caratteristici del controllo parlamentare rischierebbero di frammentarsi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

DIRITTO COSTITUZIONALE

Dossier di documentazione della Camera: Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

Si pubblica il Dossier di documentazione redatto dal Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni della Camera dei deputati relativo al "Superamento del bicameralismo paritario e Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Ddl Cost. A.C. 2613-A e abb. - Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione, le modifiche apportate dal

Senato e dalla Camera in sede referente e in Assemblea - III Edizione del 26 febbraio 2015".

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/AC0500G.pdf>

La giurisprudenza costituzionale e la concorrenza nel Titolo V della seconda parte della Costituzione

Nell'approfondimento intitolato "La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della parte seconda della Costituzione", a cura di Mario Bellocci, pubblicato da Astrid, (Rassegna del 27 febbraio 2015, n. 219), si sottolinea che, il *leading case* in tema di tutela della concorrenza è reperibile nella sentenza n. 14 del 2004, in cui la Corte affronta la questione del rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo Titolo V, Parte II, della

Costituzione. Detto Organo si chiede se lo Stato disponga ancora di strumenti di intervento diretto sul mercato o, se, invece, le sue funzioni in materia si esauriscano nel promuovere le attività delle autonomie. Secondo la Corte gli interventi pubblici quale ne sia la natura delle imprese che ne beneficiano, sono qualificati nel diritto comunitario "aiuti di Stato"; pertanto, coinvolgono i rapporti con l'Unione Europea e vanno ad incidere sulla concorrenza, la cui disciplina si articola nel periodo attuale di

integrazione sovranazionale sui livelli comunitario e statale. Il principio principe della Comunità è quello che tende ad un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, vincolata a perseguire uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e dei sistemi di protezione sociale, la parità fra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente e soprattutto la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri.

Nel testo, in particolare, viene posta l'attenzione sui seguenti punti: gli interventi dello Stato nell'economia ed i vincoli comunitari in tema di "Aiuti di Stato"; i

finanziamenti pubblici connessi a finalità sociali e culturali; la libera circolazione delle merci; la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; il regime delle concessioni pubbliche; concorrenza ed energia prodotta da fonti rinnovabili e negli esercizi commerciali e nel settore delle professioni; la liberalizzazione delle attività economiche; il regime delle farmacie - Divieto di vendita nelle c.d. parafarmacie dei medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica; la tutela della concorrenza nella gestione dei servizi pubblici locali; la gestione delle risorse idriche; la gestione integrata dei rifiuti urbani; il trasporto pubblico locale; le partecipazioni pubbliche - le società pubbliche strumentali; i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali.

DIRITTO COMUNITARIO

Parlamenti nazionali e Unione Europea

Al Convegno sui Parlamenti nazionali ed Unione Europea nella governance multilivello tenutosi a Roma il 5 marzo 2015 hanno aderito insigni studiosi se ne riportano i seguenti interventi:

"Parlamenti sub-statali nella dimensione italiana ed europea", a cura di Fulco Lanchester, prof. ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma "La Sapienza".

"La partecipazione del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione degli atti normativi europei: prime applicazioni del modello collaborativo Consiglio-Giunta previsto dal regolamento consiliare", a cura di Anna Leone.

"Un caso pratico di partecipazione regionale ai processi decisionali dell'Unione Europea: l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna", a cura di Barbara Attili, del Servizio segreteria e Affari legislativi dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna.

"La partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo: il caso dell'Assemblea legislativa delle Marche", a cura di Barbara Sardella.

"Regioni e Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Comitato delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel governance", a cura di Laura Frosina.

"Regione Abruzzo. Il ruolo del Consiglio regionale e quello della Giunta nei processi di formazione e di attuazione del diritto europeo: le tappe e i tratti salienti di un modello collaborativo", a cura di Gabriella Rosa, Servizio Affari Istituzionali ed europei dell'Assemblea Legislativa della Regione Abruzzo.

"Partecipazione della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea dell'Assemblea regionale siciliana alle reti di monitoraggio della sussidiarietà nel quadro del processo di governance di multilivello", a cura Fabrizio Scimè, Segretario regionale dell'Assemblea regionale siciliana.

"L'istituzionalizzazione della presenza regionale in Europa da Maastricht a Lisbona: affermazione della dimensione regionale e regionalizzazione dell'UE", a cura di Giulia Aravantinou Leonidi, assegnista di ricerca

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma.

I testi degli interventi sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>

GIUSTIZIA

Responsabilità Civile dei Magistrati

Nel commento intitolato "La responsabilità civile dei magistrati: la riforma in Gazzetta. Legge 27 febbraio 2015, n. 18, G.U.04/03/2015", a cura di Angelo Giraldi, si sottolinea che la sopracitata legge, riforma la Legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n. 117) in raccordo con il diritto dell'Unione Europea. La precedente normativa era infatti stata oggetto di una condanna dell'Italia sancita dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 novembre 2011 – causa C-379/10 che aveva provocato l'apertura di due procedure di contenzioso con la Commissione Europea.

In base alle nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale sarà da stabilirsi in conseguenza di un atto o provvedimento giudiziario di un magistrato agente con "dolo" o "colpa grave" *nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero di un "diniego di giustizia", "il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine*

non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento" (art. 3, comma 1, L. 117/88).

Per quanto concerne invece le fattispecie di colpa grave del magistrato con l'innovativa normativa sono previste le seguenti ipotesi: la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'UE (tale formulazione segue le tracce della sentenza della CGUE Traghetti del Mediterraneo; il travisamento del fatto o delle prove; l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.

Altra importante novità concerne la c.d. "clausola di salvaguardia".

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=70108>

LAVORO

La Legge n. 183/2014 c.d. *Jobs act*

Nell'articolo intitolato "L'attuazione della Legge 183/2014, c.d. *jobs act*", a cura di Arturo Bianco, si sottolinea che, il 20 febbraio scorso, sono stati approvati in modo definitivo 2 decreti attuativi della sopracitata legge, c.d. *jobs act*: disciplina del contratto a

tempo indeterminato a tutele crescenti e riordino della normativa in tema di disoccupazione. Nel contempo sono anche stati approvati altri 2 schemi di decreti legislativi: il testo semplificato delle tipologie contrattuali ed il decreto sulle politiche attive

del lavoro e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: l'applicazione alle Pubbliche amministrazioni; il contratto a tutela crescente e la tutela della disoccupazione. Si rammenta che i due decreti approvati interessano le PA in modo limitato: i dipendenti a tempo determinato per la nuova indennità di disoccupazione (c.d. Naspi) ed i collaboratori coordinati e continuativi per la nuova indennità di disoccupazione (c.d. Dis-Coll). Sono molto più rilevanti per le PA le disposizioni che sono contenute nei due decreti approvati nello schema iniziale. Basta ricordare, per il riordino delle forme contrattuali, le nuove regole per i contratti a tempo parziale, a tempo determinato, di somministrazione di lavoro, di apprendistato, di lavoro accessorio. L'applicazione dell'apprendistato è estesa alle PA, ivi compreso quello di alta formazione e ricerca, quest'ultimo istituto è rimesso all'autonomia delle Regioni. Inoltre dal 1 gennaio 2017 viene abrogato l'istituto dei cococo e dei lavori a progetto.

PREVIDENZA – FISCO

Legge di stabilità 2015

Nel commento intitolato "Le modifiche sulle attività di Equitalia: proroga riscossione e novità per le quote inesigibili", a cura di Cristina Montanari, responsabile dell'area finanza e tributi del Comune di Albinea, responsabile del servizio crediti dell'Unione dei comuni "Colline matildiche", ufficiale di riscossione, pubblicato sulla rivista "Azienditalia Finanze e Tributi" n. 2 del 2015, a pag. 137, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che la suddetta legge, ha inciso anche sulle procedure relative alla riscossione delle entrate locali ed i punti su cui ha focalizzato l'attenzione il legislatore sono i seguenti: 1) l'ennesima proroga, questa volta al 30 giugno 2015, delle attività di riscossione svolte da Equitalia a favore dei comuni; 2) la disciplina del discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo; 3) i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità

Per quanto concerne invece, il contratto a tutela crescente, si applica ai lavoratori che sono assunti con contratto a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. La norma non dice nulla sull'applicazione ai dipendenti pubblici, ma il Governo ritiene che a questi ultimi, queste norme non si applicano, poiché la materia sarà disciplinata dalla legge di riforma attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Il decreto sulla tutela della disoccupazione, non si applica espressamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle P.A., ma sembra, invece applicarsi ai dipendenti pubblici a tempo determinato.

Viene introdotta la Naspi, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Essa fornisce una forma di tutela per i disoccupati involontari: si applica agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

presentate dagli agenti della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi, rendendoli più stringenti; 4) la definizione delle procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti allo stato (533 milioni di euro) e dai comuni (150 milioni di euro), ponendo anche per questi ultimi, gli oneri in capo allo Stato; 5) il posticipo al 1° gennaio 2015 dell'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti punti: la proroga al 30 giugno 2015 delle attività di riscossione svolte da Equitalia a favore dei Comuni; la nuova disciplina del discarico per inesigibilità; l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

In particolare nel commento si rileva che la legge di stabilità ha inciso anche sulle attività svolte da Equitalia, soggetto preposto alle procedure di riscossione, coattiva e volontaria, delle entrate locali.

Si tratta di un argomento particolarmente sentito nel momento attuale intorno al quale si sono sviluppate alcune riflessioni.

PRIVACY

Divieto imposto dal Garante ai dati dei disabili sul sito della Regione

Con newsletter n. 399 del 23 febbraio 2015 il Garante Privacy ha predisposto per la Regione Puglia un divieto a diffondere sul Portale "Sistema Puglia" dati atti a rivelare lo stato di salute dei cittadini. Infatti, su segnalazione di una persona che, aveva chiesto di partecipare ad un bando per progetti personalizzati in favore di soggetti con disabilità motorie gravi, il Garante Privacy, ha verificato che, la suddetta Regione aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web i nominativi dei cittadini che avevano presentato domanda di partecipazione al bando riservato ai disabili, rivelando così chiaramente il loro stato di salute. I documenti pubblicati, allegati alle determinazioni, riportavano in modo chiaro tra l'altro, oltre al nome e al cognome del richiedente, il codice di pratica, l'ambito territoriale, la data e l'ora dell'istruttoria,

l'esito, e, per le domande non ammesse, la motivazione dell'esclusione. Tali informazioni erano liberamente visibili e scaricabili in rete tramite l'inserimento delle generalità nei più diffusi motori di ricerca. Pertanto, il Garante ha imposto il divieto all'ulteriore diffusione dei dati in Internet dei dati personali dei soggetti contenuti nei suddetti documenti. La medesima Autorità ha anche nel contempo, intimato alla Regione di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy e alle linee guida in materia di trasparenza e pubblicità come sancito dal provvedimento doc web n. 3134436.

Il testo della newsletter è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it>

UNIVERSITA'

La nuova disciplina finanziaria e contabile degli Atenei

Nell'articolo intitolato "La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei e i suoi riflessi sull'autonomia universitaria", a cura di Vittoria Berlingò, ricercatore di diritto amministrativo presso l'università di Messina, si evidenzia che, nella fase conclusiva della prima applicazione della riforma universitaria avviata con la L. n. 240 del 2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", le riflessioni più ricorrenti, in seno al dibattito scientifico, concernono la rilevazione del nuovo rapporto che si viene a

creare fra gli Atenei ed il Centro (da individuare ora nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ora nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), risultando prevalere le opinioni che dubitano della piena compatibilità di tale disciplina con la posizione designata dalla Costituzione alle autonomie universitarie. Si rammenta in merito che anche il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 sembra procedere nella medesima direzione. A parere dell'autrice, si tratta di una tipologia di norme che influenzerebbero le forme di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile delle università, alle

quali deve essere riconosciuta un'importanza maggiore rispetto ad altre forme di autonomia universitaria, anche perché è proprio sul piano che concerne le risorse economiche e la loro gestione che si possono misurare realmente gli spazi di autogoverno di cui oggi godono le medesime. Questo è il profilo sul quale ci si è soffermati meno, mentre invece occorre porre maggiore attenzione, soprattutto alla luce delle riforme introdotte nella materia della contabilità e della finanza, in sede nazionale e sovranazionale.

L'obiettivo da perseguire è quello volto a focalizzare nel modo più netto e preciso l'incidenza degli interventi normativi richiamati sull'utilizzo delle risorse economico-patrimoniali a disposizione degli Atenei.

Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: la nuova disciplina

amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei; i testi normativi previgenti ed il loro rapporto con la disciplina e il modello della contabilità di Stato (*rectius* pubblica); l'attuazione della delega di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 240 del 2010, in combinato disposto con le norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; la contabilità pubblica come strumento di governo e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche; la tipizzazione ministeriale del sistema di contabilità economico-patrimoniale e le norme di contabilità pubblica ed il sistema universitario.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>